



8642 -20

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Presidente -

R.G.N. 19680/2017

ANTONIO ORICCHIO

- Rel. Consigliere -

Cron. 8642

GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

Rep.

ANTONIO SCARPA

- Consigliere -

Ud. 21/11/2019

ROSSANA GIANNACCARI

- Consigliere -

CC

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 19680-2017 proposto da:

AG , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
ASIAGO 8, rappresentato e difeso da se medesimo ex  
art. 86 cpc, unitamente all'avvocato FRANCESCO  
ALFONSI;

- **ricorrente** -

contro

COMUNE X ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 232/2017 del TRIBUNALE di  
FOGGIA, depositata il 31/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere ANTONIO  
ORICCHIO;

**Fatti di causa**

AG                      ricorre, con atto basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 232/2017.

Con tale decisione, rigettato l'appello principale interposto dall'odierno ricorrente e relativo alle sole spese di lite, compensate in primo grado, veniva respinta -in accoglimento dell'appello incidentale interposto dal Comune X - l'opposizione originariamente spiegata dall'A                      avverso verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada di cui in atti.

Nel primo grado del giudizio, il Giudice di Pace di Foggia aveva ritenuto la tardività della notifica del verbale di accertamento della contestata infrazione stradale, tardività -viceversa- esclusa dal Giudice di appello, che riteneva la decorrenza del termine ex art. 201 C.d.S. dalla acquisizione, da parte della P.A., di risultanze anagrafiche più precise a fronte della insufficiente determinazione dell'indirizzo del sanzionato.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

**Ragioni della Decisione**

**1.-** Con l'unico motivo del ricorso si censura -senza indicazione alcuna di parametro normativo processuale- la



"violazione dell'art. 201 C.d.S." con specifico riferimento alla decorrenza del termine di giorni novanta previsto dalla medesima norma.

Il motivo, proposto, peraltro, in assenza della dovuta indicazione del detto parametro, non può essere accolto.

Nessuna norma impone, infatti, ad un Comune di dover procedere –al fine del corretto espletamento della notifica di verbale di violazione al C.d.S.- alla acquisizione dei dati del domicilio di un legale contravvenzionato attraverso utilizzazione di dati estrapolabili dall'albo professionale.

Per di più la conoscenza della qualifica professionale del contravvenzionato sarebbe, in via generale, conoscibile – come nell'ipotesi- ex post, come nella fattispecie, e non certo attraverso la sola acquisizione del nominativo presso l'indirizzo risultante al P.R.A..

Va, quindi, del tutto esclusa la fondatezza del ricorso sotto il profilo dell'obbligo di ricorrere ad altre fonti di acquisizione dei dati (influenti, secondo il ricorrente, nella prospettiva della tardività della notifica del verbale di contravvenzione) dopo la conoscenza della irreperibilità del contravvenzionato.

Ben poteva, dunque, l'Amministrazione procedere alla rinotifica del verbale (avvenuta nella fattispecie tempestivamente ovvero il 10/6/2012) dopo l'acquisizione dei dati del domicilio del 12/3/2012.



Irrilevante a tal proposito ed a differenza di quanto subordinatamente prospettato in ricorso ( a pag. 3) è poi la successiva data (26/6) della consegna e ricezione del plico con il verbale notificato.

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

**2.-** Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

**3.-** Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 21 novembre 2019.

Il Presidente

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa Giuseppina D'Urso

CORTE DI CASSAZIONE  
Sezione II Civile  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma

7 MAG 2020  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa Giuseppina D'Urso

Cassazione.net